

CONVENZIONE

TRA

la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata da Elena Caprotti nata a Varese il 03.03.1975 domiciliata per la carica presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste, piazza dell'Unità d'Italia, n. 1, CF 80014930327, nella sua qualità di Direttore del Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di seguito denominata "Regione"

e

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine, rappresentata da Maria Lucia Pilutti nata a Latisana il 22.11.1962, domiciliata per la carica presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pordenone-Udine con sede in Udine Via Morpurgo, 4 codice fiscale 02935190302, nella sua qualità di Segretario Generale, di seguito denominata "CCIAA"

e

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia, rappresentata da Pierluigi Medeot nato a Gorizia il 30.11.1961, domiciliato per la carica presso la CCIAA Venezia Giulia con sede in Trieste, Piazza della Borsa n. 14, codice fiscale n.01275660320, nella sua qualità di Segretario Generale, di seguito denominata "CCIAA"

VISTI

- L'articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), il quale prevede:
 - al comma 1, che la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile, sostenga l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h;
 - al comma 2, la concessione di un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro, per una volta, per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica, avente le caratteristiche di cui al punto precedente;
 - al comma 3, come modificato dall'articolo 2, comma 12 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), che i suddetti contributi siano concessi a soggetti privati, per il tramite delle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia, con le quali, al fine di disciplinare i relativi rapporti, la Regione stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente ed energia;

- al comma 5, che, a titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni relative alla gestione degli interventi contributivi in parola, le Camere di commercio ricevono il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nello schema della convenzione di cui al punto precedente;
- la legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia), con particolare riferimento all'articolo 1, commi da 10 a 12;
- il decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2014, n. 161 recante "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita", di seguito denominato "Regolamento Bonus-bici";
- l'avviso approvato con decreto del Direttore del servizio per l'accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive n. 968/PROTUR del 18 aprile 2019;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42);
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1749 del 18 novembre 2022, con la quale è stato approvato l'Allegato 1: "Schema della convenzione tra la Regione e le Camere di commercio disciplinante l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 3 della legge regionale 4/2014".

DATO ATTO

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Oggetto

1. La presente convenzione regola, i rapporti tra la Regione e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia, di seguito CCIAA, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4/2014, in relazione alle domande di contributo pervenute entro il 31 dicembre 2019 data di scadenza del relativo bando, ritenute ammissibili e non finanziate per l'esaurimento dei fondi disponibili.

2. L'esercizio delle funzioni concernenti la gestione amministrativa dei contributi di cui al comma 1 è delegato, con riferimento al territorio di rispettiva competenza, alle CCIAA che assumono gli obblighi di cui alla presente convenzione.
3. L'attività svolta dalle CCIAA per l'esercizio delle funzioni delegate, di cui alla presente convenzione, è da considerarsi di natura istituzionale, effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura).

Articolo 2

Attività di gestione dei contributi

1. Le CCIAA svolgono le seguenti attività di gestione della linea contributiva, delegate ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge regionale 4/2014:
 - a) istruttoria delle seguenti fasi procedurali ed emanazione dei relativi provvedimenti:
 - 1) concessione e liquidazione del contributo;
 - 2) archiviazione o rigetto delle domande;
 - 3) revoca del provvedimento di concessione del contributo;
 - 4) accesso agli atti;
 - b) predisposizione e trasmissione ai soggetti richiedenti, qualora non sia già stata precedentemente effettuata, delle comunicazioni riguardanti:
 - 1) il preavviso di provvedimento negativo;
 - 2) l'archiviazione o il rigetto della domanda;
 - 3) la richiesta di integrazioni istruttorie;
 - 4) l'emissione del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo;
 - 5) il preavviso del provvedimento di revoca;
 - 6) l'emissione del provvedimento di revoca della concessione del contributo e degli eventuali atti diretti al recupero delle somme erogate.

Articolo 3

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie destinate alle finalità di cui all'articolo 18, comma 1 della legge regionale 4/2014 sono ripartite a favore delle CCIAA secondo le rispettive articolazioni territoriali, a copertura delle domande già pervenute e ritenute ammissibili ma non finanziate per l'esaurimento dei fondi disponibili.
2. Le risorse finanziarie, impegnate con provvedimento della Regione a favore delle CCIAA ai sensi del comma 1, sono corrisposte in conformità alla normativa contabile vigente e nei limiti del rispetto del patto di stabilità e crescita, entro novanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4

Indennità per la delega di funzioni

1. L'indennità spettante a ciascuna CCIAA, a titolo di rimborso spese per la delega di funzioni di cui alla presente convenzione, determinata nel limite massimo di euro 5.000 complessivi, suddivisi tra le Camere di commercio in proporzione al numero di domande di contributo evase, è corrisposta ad avvenuta definizione dei procedimenti contributivi ai sensi dell'articolo 5, in base alla comunicazione dei dati relativi ai costi sostenuti, presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.
2. Sono ammissibili a titolo di indennità, le spese afferenti alle seguenti voci di costo:
 - a) spese per organi istituzionali;
 - b) spese per personale;
 - c) spese per funzionamento;
 - d) spese per ammortamento e accantonamenti.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta nel limite delle spese ammissibili effettivamente sostenute.
4. In caso di grave e colpevole inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 2 e 5 da parte della CCIAA, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, può revocare, anche in misura parziale, il provvedimento di corresponsione dell'indennità di cui al comma 1.

Articolo 5

Obblighi

1. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni concernenti la gestione dei contributi, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, le CCIAA si obbligano:
 - a) a fornire alla Regione ogni informazione e documentazione richiesta in merito alla gestione del canale contributivo;
 - b) a definire i procedimenti contributivi entro la durata della presente convenzione, mediante l'emissione del provvedimento di concessione e di liquidazione del contributo, o l'emissione del provvedimento di revoca della concessione del contributo, compreso l'eventuale recupero delle somme erogate.

Articolo 6

Ispezioni e controlli

1. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni concernenti la gestione del canale contributivo, le CCIAA sono tenute a effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti beneficiari, in conformità all'articolo 44 della legge regionale 7/2000 e all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
2. Le ispezioni e i controlli riguardano:
 - a) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, relative alle informazioni prodotte dai beneficiari del contributo;
 - b) il rispetto degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione del contributo e di ogni altro obbligo disposto dalla normativa di settore.
3. Le attività di cui al comma 1, che sono svolte sia mediante richieste documentali, sia mediante l'effettuazione di ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari, devono riguardare un campione non inferiore al 5% del totale dei beneficiari, individuato nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità della selezione.

Articolo 7

Relazione sulla gestione

1. Entro il 30 giugno 2023, ad avvenuto esaurimento delle domande, ciascuna CCIAA trasmette alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione, una relazione sulla gestione del canale contributivo, nella quale sono riportati:
 - a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato la domanda di contributo;
 - b) l'elenco dei soggetti beneficiari del contributo;
 - c) l'indicazione, per ogni singolo beneficiario degli estremi del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo e dell'importo del contributo concesso.
 - d) le attività di ispezione e controllo;
 - e) ogni altro dato necessario ai fini dell'adempimento delle funzioni di monitoraggio e di controllo di competenza della Regione.
2. Entro il 30 giugno 2023, ciascuna CCIAA comunica, altresì, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione, i dati relativi ai costi sostenuti per la gestione della concessione dei contributi.

Articolo 8 Contenzioso

1. La Regione si assume ogni onere connesso a eventuali controversie, instaurate con soggetti terzi, che dovessero insorgere a seguito dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione in relazione a ogni fase del procedimento di concessione e liquidazione del contributo.

Articolo 9 Trattamento dei dati

1. Lo svolgimento delle attività connesse alla presente convenzione comporta il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La responsabilità in ordine al trattamento dei dati personali è disciplinata dall'Allegato 1, che forma parte integrante della presente convenzione.

Articolo 10 Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogata con scambio di comunicazioni tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno quindici giorni prima della scadenza del citato termine, per un periodo non superiore a un anno dalla scadenza oppure per il periodo necessario a definire i procedimenti fino al completo esaurimento degli adempimenti connessi alla gestione della linea contributiva di cui alla presente convenzione.
2. La convenzione può essere modificata o integrata, nella medesima forma della convenzione stessa, su richiesta della Regione o di ciascuna CCIAA e formulata tramite posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 11 Foro competente

1. Per le controversie che dovessero insorgere tra la Regione FVG e le CCIAA, in dipendenza della presente convenzione, il foro competente è esclusivamente quello di Trieste.

Articolo 12 Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e alla legge regionale 7/2000.
2. Il rinvio ad atti dell'Unione europea, a leggi e a regolamenti contenuto nella presente convenzione si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 13 Registrazione della convenzione

1. La presente convenzione è stipulata nella forma di scrittura privata in modalità elettronica ed è, pertanto, soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Per la Regione

Ing. Elena Caprotti

Per la CCIAA di Pordenone - Udine

Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

Per la CCIAA Venezia Giulia

Dott. Pierluigi Medeot

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.]